



**COMUNE DI ACATE**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 56 del Reg.            data 29.09.2022

**OGGETTO:** Bilancio consolidato per l'esercizio 2021. Presa d'atto dell'assenza di enti o società controllate o partecipate che sono oggetto di consolidamento e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20,15 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C. C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

CONSIGLIERI		Pres	Ass.	CONSIGLIERI		Pres	Ass.
1)	Agli Marika		X	7)	Terranova Valeria		X
2)	Ciriacono Gianfranco	X		8)	Del Piano Daniele	X	
3)	Occhipinti Giovanni		X	9)	Giorlando Vincenzo Ezio	X	
4)	D'Amanti Giovanna	X		10)	Celeste Concetta	X	
5)	Guardabasso Danilo	X		11)	Cavallo Roberta		X
6)	Di Natale Antonello	X		12)	Carrubba Alessandro	X	
TOTALE						8	4

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Di Martino. Il Presidente Dott. Ciriaco Gianfranco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la infra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti assunto in data 14.09.2022 al prot. n. 16247;

Sentito l'intervento del Responsabile del Settore Finanziario che relaziona in merito su richiesta del Cons. Celeste;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. di prendere atto che l'Ente non può redigere il Bilancio Consolidato per l'anno 2021, per la mancata approvazione dei bilanci da parte delle partecipate oggetto di consolidamento.

Indi, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli, resa sempre per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

**OGGETTO:** Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021 - Presa d'atto dell'assenza di enti o società, controllate o partecipate, che sono oggetto di consolidamento e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Proponente: \_\_\_\_\_



Redigente: il Funzionario  
Il Responsabile  
Seniore Servizi Finanziari  
(Dott.ssa Maria Di Martino)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 11 -bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 44;*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:  
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II";*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

*"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 414 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati";*

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che recita:

*"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016";*

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Acate attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2021;

Rilevato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 dell'8.09.2022 avente ad oggetto la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP - e del perimetro di consolidamento degli Enti, degli organismi strumentali, aziende e società controllate da includere nel bilancio consolidato del gruppo "Comune di Acate" per l'esercizio 2021, ai sensi del principio contabile applicato 4/4;

Considerato che per effetto della predetta deliberazione:

- sono stati individuati quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate", per l'esercizio finanziario 2021 i seguenti organismi partecipate, Elenco ex PCA 4.0:1,A):

<b>C</b>	<b>ORGANISMO PARTECIPATO</b>
1	Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Gela in liquidazione
2	Ato Ragusa Ambiente SPA società in liquidazione
3	SRR Soc. per la regolam. del servizio di gestione dei rifiuti
4	SOSVI
5	SO.GE.VI. srl
6	Assemblea Territoriale Idrica

- si è preso atto e dichiarato formalmente, a seguito di apposita istruttoria in base alle soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione e sulla base dei bilanci d'esercizio disponibili e trasmessi da parte dei componenti del "G. A. P. del Comune di Acate", l'individuazione, per l'esercizio finanziario 2021, di una sola società componenti il "Perimetro di consolidamento del Comune di Acate" (ex PCA 4.03.1, B);

Vista la nota prot. n. 15984 del 12.09.2022, che conferma la precedente prot. n. 15413 del 05.09.2022, con cui l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione comunica a questo Ente, che l'Assemblea dei Soci non ancora approvato il bilancio 2021;

Visti, altresì, i termini di trasmissione dei bilanci da parte degli Enti partecipanti così come definito dall'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che recita testualmente: *"I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato"*;

Osservato che gli enti, anche in caso di assenza di obbligo di consolidamento, sono chiamati ad un doppio adempimento:

- il Consiglio comunale, con l'approvazione del rendiconto, deve prendere atto e dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da consolidare. La competenza del Consiglio appare ineludibile in quanto organo competente, in base all'articolo 42 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;
- l'ente deve dare separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione bilanci. L'onere di pubblicità è funzionale a rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non a una inerzia dell'ente quanto a una assenza dell'obbligo;

Rilevato ancora che, con la delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2021 non è stata resa la dichiarazione circa l'inesistenza di società ed enti da sottoporre al consolidamento e, di converso, la non obbligatorietà dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

Considerato che la mancata approvazione del bilancio consolidato comporterebbe, a carico degli enti inadempienti, l'applicazione della sanzione relativa al blocco delle assunzioni ex articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presa d'atto circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/06/2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021 (conto del bilancio e relativi allegati), esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale con deliberazione n. 207 in data 13/09/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021 - Presa d'atto dell'assenza di enti o società, controllate o partecipate, che sono oggetto di consolidamento e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Proposta per il Consiglio Comunale.";

Visto il verbale dell'organo di revisione del 14/09/2022 sulla proposta di deliberazione consiliare, secondo il quale *"non può essere reso parere su una mera proposta di presa d'atto per l'impossibilità da parte dell'Ente di redigere il bilancio consolidato per la mancata approvazione dei bilanci da parte delle partecipate oggetto di consolidamento"*;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/11;
- la L.R. n. 48/1991;
- l'art.12, comma 2, della L.R. 44/91
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE

1. di dichiarare formalmente, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, che l'ente ha una sola società, controllata o partecipata, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato ed a seguito di apposita istruttoria in base alle soglie di irrilevanza economica o all'1 % di partecipazione e sulla base dei bilanci d'esercizio dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate" disponibili e trasmessi (ex PCA 4.03.1, B);
2. di prendere atto che l'unica società, controllata o partecipata, componente del GAP per l'anno 2021, l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2021, giusta nota prot. n. 15984 del 12.09.2022, che conferma la precedente prot. n. 15413/2022, e che pertanto non è possibile procedere al consolidamento dei bilanci tra l'Ente e l'unica società componente il GAP per assenza di dati contabili;
3. di dichiarare, conseguentemente, che il Comune di Acate non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
4. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la pubblicazione del presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione bilanci;
5. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione del presente atto alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Proposta di Deliberazione n. 54 del

19 SET. 2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 15.09.2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Responsabile  
Settore Servizi Finanziari  
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 15.09.2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il Responsabile  
Settore Servizi Finanziari  
(Dott.ssa Maria Di Martino)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*D'Amati Govea*

E copia conforme per uso amministrativo

**IL PRESIDENTE**

*[Handwritten signature]*



Il Vicesegretario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. \_\_\_\_\_ del registro in data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Li, \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data \_\_\_\_\_ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, \_\_\_\_\_